

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
UNSOLOMONDO SOCIETA'
COOPERATIVA IN BREVE
COOPERATIVA SOCIALE
UNSOLOMONDO S.C.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA VIA GIUSEPPE
PAVONCELLI 124

Numero REA: BA - 444012

Codice fiscale: 05844750728

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Bari, la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE UNSOLOMONDO SOCIETÀ COOPERATIVA" in breve "COOPERATIVA SOCIALE UNSOLOMONDO S.C.".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipata prima del termine con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi e per gli effetti del codice civile e delle altre leggi in materia vigenti ed in particolare ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, N. 1577 e della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, comma 1, lettera a) della stessa.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera, altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-

ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei diritti universali della persona umana, così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione" e di rimando al "Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali" adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 Dicembre 1966. In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

La cooperativa, per il perseguimento degli scopi sociali, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condizioni di tali rapporti verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se svantaggiati e portatori di interessi sociali ed economici rilevanti.

Per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

a) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, ecc, tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà, l'educazione alla pace e alla nonviolenza e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile, qualitativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

b) diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:

1. Commercio Equo e Solidale con produttori di Paesi e Regioni economicamente svantaggiati;
2. Consumo critico;
3. Finanza etica;

4. Turismo responsabile;

5. Cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione);

6. Agricoltura biologica e Sviluppo sostenibile (corretto rapporto tra essere umano e ambiente).

La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodotti, servizi e materiale informativo elaborati con i soggetti svantaggiati, in modo da attivare processi di crescita nei settori di produzione, ottenendo per i propri soci e per i terzi fruitori anche opportunità d'acquisto di particolari categorie di prodotti e servizi con valore aggiunto rispetto a quelli offerti dal mercato, in quanto ispirati ai valori dell'economia solidale e rispondenti a criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

c) svolgere attività (commerciali e/o di servizi) che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi e ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale";

d) promuovere la forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dai Paesi economicamente svantaggiati e su rapporti di cooperazione duraturi e paritari, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di tali aree.

In particolare, per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa può:

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli (con espressa esclusione dei quotidiani), per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i produttori, la loro organizzazione e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e, più in generale, dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese negli scopi della Cooperativa);

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della Cooperativa, nonché concorrere alla formazione

	cooperativa anche con il contributo della Unione Europea;	
	- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi, anche presso scuole, università, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati; - realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali; - organizzare, gestire e promuovere attività di informazione, formazione e sperimentazione di pratiche di soluzione non violenta dei conflitti e di educazione alla pace; - promuovere e far crescere il volontariato nel nostro paese riconoscendolo come risorsa specifica per lo sviluppo umano e valorizzando in particolare le forme di Servizio Civile Volontario nazionale ed internazionale. - stimolare e promuovere l'impegno costante delle Istituzioni pubbliche, degli Enti locali e delle Regioni a favore della pace, della solidarietà, del commercio equo e solidale e della cooperazione internazionale. - promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc, eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere; - gestire Botteghe del Mondo, che rappresentano i punti vendita dei prodotti del "commercio equo e solidale", nonché i terminali sul territorio delle attività socio-educative e formative a favore dei soci e dei terzi consumatori; - svolgere attività di vendita e di intermediazione di beni e prodotti dell'economia solidale acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; - promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi in luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione. - affittare, acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della Cooperativa; - svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate. La Cooperativa potrà inoltre: - stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regola-	

mento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. N. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente. I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, a scelta del socio conferente. Il tasso di interesse sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal consiglio di amministrazione nei limiti della normativa vigente. Il socio potrà scegliere di essere remunerato anche con un tasso inferiore a quello stabilito dal consiglio di amministrazione;

- costituire, in quanto consentito dalla legge, società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse); effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente efficace l'attività dei soci cooperatori;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare con l'esempio, nei rapporti tra i soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi della mutualità e della solidarietà;
- ricevere liberalità per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- acquisire partecipazioni e prestare garanzie, reali o personali, a enti società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge.
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di

legge.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative e integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche aventi la capacità di agire che abbiano compiuto il 18° anno d'età e che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie sociali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Oltre ai soci cooperatori alla cooperativa possono aderire soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, che prestano gratuitamente la loro attività lavorativa a favore della società e che condividono lo scopo e le finalità della Cooperativa. I soci volontari sono iscritti in un apposita sezione del libro dei soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-

perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

A. se persona fisica:

1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
2. i motivi della richiesta e la tipologia di socio a cui richiede di essere iscritto (socio cooperatore, socio volontario, socio speciale);
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
4. l'impegno al versamento della quota sociale, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
5. la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 55 del presente statuto.

B. se la richiesta è fatta da società di persone, ente o persona giuridica, la domanda deve indicare:

1. la denominazione o la ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, la sede legale e l'attività che ne forma l'oggetto;
2. il numero d'iscrizione nel registro delle società;
3. il capitale sociale sottoscritto e versato;
4. il nominativo del rappresentante legale che sottoscrive la domanda;
5. l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa;
6. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, con un minimo di cinque quote sociali, ma non superiore al limite massimo fissato dalla legge;
7. l'impegno al versamento delle quote sociali, dopo l'accettazione della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
8. la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legal-

mente adottate dagli organi sociali;

9. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 55 del presente statuto.

10. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale;

Art. 8 - Procedura di ammissione

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato, in tutto o in parte, il versamento del capitale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Versamento della quota

Il socio deve versare, in tutto o in parte, la quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio non adempia al/ai versamento/i della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, esso sarà escluso a norma dell'art. 14 del presente statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti a riserva legale.

Art. 10 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

a) all'osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dall'assemblea, nonché delle deliberazioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi atti esecutivi;

b) al versamento:

- delle quote sottoscritte;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta de-

gli amministratori.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o morte, se persone fisiche;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La volontà di recedere deve essere manifestata, per lettera raccomandata, all'organo amministrativo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 55.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del

socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
b) che non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora si renda moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento della quota sociale). In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente invitato, a mezzo lettera, ad adempiere i suoi obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese dal detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadempiente;
c) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali della cooperativa con inadempimenti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
d) che con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare gravi danni alla cooperativa, all'immagine della stessa o tentando di svolgere, direttamente o indirettamente, attività di concorrenza con la società.
e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati, che per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.
h) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.
i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
j) il cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 55.
La deliberazione dell'esclusione sarà presa dall'organo amministrativo e sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato.
L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul libro dei soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti

mutualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato dagli amministratori.

Art. 15 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 59/92.

La liquidazione della quota - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - sarà effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il diritto al rimborso delle quote, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In caso di rinuncia da parte del socio al rimborso della quota, questa verrà devoluta a riserva legale.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del consiglio di amministrazione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata, dietro richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono chiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si

	applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c)	
	dell'articolo 2514 c.c. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. Art. 21 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera f), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. A ciascun socio finanziatore può essere attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di tre voti. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	

ni del collocamento dei titoli.

Art. 22 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 21.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 21, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Coopera-

tiva può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli artt. 33 e seguenti del presente Statuto.

Art. 25 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli

emessi ed il relativo valore nominale unitario

- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1. da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
 - 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna di euro 25;
 - 3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 18 del presente statuto;
 - 4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 23;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.
- d) dalla riserva straordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- e) da qualsiasi contributo o liberalità, da imputarsi a riserva straordinaria, che provenga alla società a titolo gratuito per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- f) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 22;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge, e/o da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 27 - Riserve

Le riserve, salve quelle di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 26 sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

In base a quanto disposto dall'art. 2545-quater le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato a operazioni di aumento di capitale.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 28 - Caratteristiche delle quote cooperative

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 55.

La società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 29 - Esercizio sociale - Bilancio

Gli esercizi sociali vanno dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione qualora quest'ultima sia prevista dalla legge.

Art. 30 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio d'esercizio delibera sulla destinazione degli utili come segue:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-

vista dalla legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice I-STAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

e) la restante parte a riserva straordinaria, ai fondi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 26.

Art. 31 - Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b) della legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 32 - Organi sociali

Gli organi della società sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio di amministrazione
- il collegio sindacale e/o il revisore contabile esterno.

Art. 33 - Assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Art. 34 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

a) dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove l'organo amministrativo accerti la sussistenza di particolari esigenze della società, ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti a segnalare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, in caso di bilancio abbreviato, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal collegio sindacale, ove presente, e nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.;

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approva il bilancio;
2. procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 21;
3. nomina, ove necessario, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
4. conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale (ove presente), al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. determina il compenso degli amministratori, ove la loro carica non sia gratuita, e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
7. approva i regolamenti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente;
8. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-

stione sociale riservati alla sua competenza dal presente
statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;

10. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti o di chiedere la convocazione dell'assemblea con le modalità richieste dalla legge.

Art. 35 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri dei liquidatori;
3. sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;
4. sulle materie a essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Essa può essere convocata dal consiglio di amministrazione, anche su richiesta del collegio sindacale, ovvero nei casi stabiliti dalla legge, con indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 36 - Modalità di convocazione

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso sarà pubblicato nei locali della sede legale della Cooperativa, oppure inviato con comunicazione a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 37 - Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convoca-

zione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società ed alla sua trasformazione sono prese con le maggioranze prescritte dal codice civile in materia di società per azioni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.

I soci dissenzienti sulle deliberazioni relative al sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della società e alla trasformazione del tipo di società, hanno diritto di recedere dalla società e ottenere il rimborso della quota sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui è presa la deliberazione.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate in base agli artt. 2377 e 2378 del c.c. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Art. 38 - Intervento alle assemblee e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. I soci muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere at-

tribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo, i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe. La delega dovrà avere forma scritta e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Per quanto riguarda le società, il diritto di intervento spetta al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di questo, da persone specificatamente autorizzate con delibera legalmente adottata dall'organo sociale competente il cui estratto sia esibito al presidente dell'assemblea.

Art. 39 - Presidenza delle assemblee

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo e, in assenza, dal vicepresidente. Quando manchino il presidente e il vicepresidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio presidente a maggioranza dei soci presenti.

Il presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su proposta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere persona estranea alla società e che deve essere notaio quando trattasi di assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente, dal segretario e, quando vi siano, dagli scrutatori e trascritte sull'apposito libro. Il verbale dell'assemblea deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria saranno verbalizzate dal notaio e devono essere inserite nel libro verbali assemblee.

Art. 40 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente

statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 41 - Modalità di votazione

Salvo diversa deliberazione, le votazioni dei soci si effettuano per alzata di mano.

Art. 42 - Assemblee separate

Ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2540, comma 2, del c.c. (quando la cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche) il consiglio di amministrazione ha l'obbligo di far precedere l'assemblea generale da assemblee parziali o separate. In tale ipotesi le assemblee parziali o separate saranno convocate in località site in zona nel cui territorio abbiano sede o residenza la maggioranza dei soci, se la cooperativa svolge la propria attività in più province, e ove si realizzano le gestioni mutualistiche.

La zona territoriale di ciascuna assemblea parziale, da indicarsi nell'avviso di convocazione, sarà determinata dall'organo amministrativo.

Le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'assemblea generale per discutere e deliberare sulle stesse materie fissate, ed eventualmente anche su specifiche materie legate alla zona territoriale.

La data di prima e seconda convocazione di ciascuna delle assemblee parziali potrà essere diversa. Nell'avviso di convocazione l'organo amministrativo indicherà le località nelle quali dovranno essere tenute le singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Quando la cooperativa si avvale di assemblee separate, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitagli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata, in modo da assicurare la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale, senza diritto di voto.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 43 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto secondo quanto sotto indicato.

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più amministratori, il consiglio procede a sostituirli a norma dell'art. 2386 del c.c., con delibera approvata dal collegio sindacale, ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile.

Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Gli amministratori nell'esercizio delle loro mansioni non hanno diritto a compenso, ma compete loro solo il rimborso delle spese sostenute per conto della Società Cooperativa.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 44 - Presidente e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge fra i propri componenti il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di inadempimento di questi o nel caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Art. 45 - Deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centoottanta giorni, sul generale anda-

mento della gestione e sulla sua possibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano stati affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, ove presente.

Art. 46 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione (e salvi solo i limiti, anche economici, eventualmente stabiliti dalla legge o dall'assemblea dei soci):

1. convocare l'assemblea generale, ordinaria e straordinaria dei soci, ed eventualmente quelle separate;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
3. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
4. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società, documentare la sussistenza o meno del requisito della prevalenza mutualistica, ai sensi dell'art. 2513 del c.c. e indicare le azioni che si intende intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545-octies del c.c.;
5. predisporre i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività della cooperativa; fra gli altri quelli aventi a oggetto la vendita, l'acquisto, la permuta, la locazione, il leasing di beni di qualsiasi natura (incluse aziende e rami di azienda), il factoring e in genere diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi

compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere

ogni e qualsiasi operazione presso banche operanti a breve, medio e lungo termine, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa la stipula di mutui passivi e di sovvenzioni (attive e passive) concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, incassare, quietanzare, ritirare, svincolare, reinvestire somme, titoli di qualunque natura ed effetti cartolari in genere, presso qualsiasi soggetto o ufficio pubblico o privato, concedere finanziamenti anche infruttiferi, nel rispetto della normativa vigente, stipulare convenzioni a favore degli associati, purché in connessione con l'oggetto sociale;

7. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia (inclusi pegni e privilegi), consentire la cancellazione, la rinuncia, la postergazione di ipoteche esonerando da responsabilità il conservatore dei registri;

8. conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, anche ai dipendenti ed ai collaboratori della società;

9. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

10. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

11. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive davanti a qualsiasi autorità e giurisdizione e affidare a terzi incarichi professionali;

12. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 4 del presente statuto;

13. deliberare l'apertura di sedi secondarie, unità locali, succursali, depositi, magazzini, con determinazione delle attribuzioni specifiche con riferimento alle zone territoriali di competenza;

14. acquistare e cedere partecipazioni al capitale sociale di altre società, enti o consorzi, purché nei limiti inderogabilmente imposti dalla legge, e ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

15. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio d'esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;

Art. 47 - Convocazione del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato sia nella sede sociale che altrove, dal presidente, o dal vicepresidente, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Il presidente sarà assistito da un segretario da esso nominato che può essere anche persona estranea alla società, se invitata a partecipare alla riunione.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, in qualità di invitati, con parere consultivo, i soci cui sono conferite specifiche procure o che siano responsabili degli specifici settori dell'attività della cooperativa.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere segrete solo quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri votanti.

Per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano fra i votanti.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto le mansioni di segretario.

Art. 48 - Rappresentanza della società

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dando le opportune istruzioni al personale dipendente, convoca il C.d.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Al Presidente, in particolare competono:

- a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle

proprie funzioni, queste sono svolte dal Vicepresidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VIII
ORGANO DI CONTROLLO

Art. 49 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 50 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3, del c.c., il controllo contabile sarà esercitato dal collegio sindacale ove esistente.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, comma 1, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51 - Scioglimento e liquidazione

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.

Art. 52 - Destinazione del residuo attivo in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 53 - Clausole mutualistiche e requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, integrate da quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e recepite dai precedenti articoli 26, 27, 30 e 52, non possono essere derogate, né modificate dall'assemblea ordinaria o straordinaria, e devono essere di fatto osservate.

In particolare é fatto divieto di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve ai soci.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI - CONTROVERSIE

Art. 54 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 55 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, relativa alla interpretazione e all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti sociali; ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere deferita, obbligatoriamente, ad un Arbitro.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro giudicherà senza possibilità di appello "ex bono et aequo" e senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e avrà come sede il proprio domicilio.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

F.to: PIERO SCHEPISI - GISELLA SIMONE NOTAIO (vi è il sigillo).